



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

(Città Metropolitana di Messina)

Settore Tecnico e Gestione del Territorio



SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Municipale / Consiglio Comunale n° _____ del

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione, la gestione e le modalità di utilizzo del servizio comunale di bike sharing mediante biciclette a pedalata assistita, quale servizio finalizzato a favorire la mobilità sostenibile e la fruizione del territorio comunale.
2. Il Regolamento definisce i principi generali di funzionamento del servizio, le competenze del Comune, i rapporti con il soggetto Gestore, i diritti e gli obblighi degli utenti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
3. Restano disciplinati dalla convenzione di gestione, dagli atti di affidamento e dalle condizioni operative del servizio gli aspetti organizzativi, tecnici ed operativi necessari allo svolgimento dello stesso che non costituiscono materia regolamentare.

Art. 2 – Finalità

1. Il servizio di bike sharing costituisce uno strumento volto a promuovere forme di mobilità sostenibile, a ridurre l'utilizzo dei veicoli a motore negli spostamenti di breve percorrenza e a migliorare la qualità della vita e la fruibilità del territorio.
2. Il servizio persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) favorire l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai veicoli a motore;
 - b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle emissioni climalteranti;
 - c) incentivare modalità di spostamento rispettose dell'ambiente e della salute;
 - d) migliorare l'accessibilità ai luoghi di interesse storico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale;
 - e) promuovere il cicloturismo e la valorizzazione delle risorse locali;
 - f) favorire l'integrazione del servizio con le altre forme di mobilità presenti sul territorio;
 - g) assicurare ai residenti e ai visitatori un servizio efficiente, moderno e facilmente accessibile.
3. Il servizio è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, continuità, sicurezza e qualità, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Bike sharing:** il servizio di noleggio in condivisione di biciclette a pedalata assistita istituito dal Comune di Galati Mamertino. Il servizio consente all'utente di prelevare una bicicletta presso una delle stazioni presenti sul territorio comunale e di riconsegnarla, al termine dell'utilizzo, presso una stazione abilitata, anche diversa da quella di prelievo, compatibilmente con la disponibilità degli appositi sistemi di aggancio;
 - b) Bicicletta:** la bicicletta a pedalata assistita destinata al servizio comunale di bike sharing e avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente;
 - c) Stazione di bike sharing:** ciascun punto di distribuzione installato sul territorio comunale e destinato al prelievo e alla riconsegna delle biciclette;
 - d) Sistema di aggancio:** la struttura o il dispositivo mediante il quale la bicicletta viene assicurata alla stazione di bike sharing e attraverso il quale vengono registrati il prelievo e la riconsegna;
 - e) App:** l'applicazione per dispositivi mobili individuata dal Gestore che consente all'utente di accedere al servizio, prelevare le biciclette e consultare le informazioni relative al proprio profilo;
 - f) Badge:** l'eventuale tessera elettronica personale, alternativa o complementare all'App, utilizzabile per l'accesso al servizio secondo le modalità stabilite dal Gestore;
 - g) Utente:** il soggetto regolarmente registrato e abilitato all'utilizzo del servizio;

h) Gestore: il soggetto incaricato dal Comune della gestione, totale o parziale, del servizio.

TITOLO II – TITOLARITÀ, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – Titolarità del servizio

1. Il servizio di bike sharing appartiene al Comune di Galati Mamertino, che ne mantiene la titolarità e le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
2. Le biciclette, le stazioni di bike sharing, le infrastrutture e le altre attrezzature acquistate dal Comune e destinate al servizio costituiscono beni comunali destinati allo svolgimento del servizio medesimo.
3. Il Comune provvede alla programmazione e allo sviluppo del servizio secondo le esigenze della collettività e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
4. La gestione del servizio può essere svolta direttamente dal Comune ovvero affidata a soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Gestione del servizio

1. Qualora il servizio sia affidato a soggetti terzi, il relativo affidamento è disposto secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il rapporto tra il Comune e il Gestore è disciplinato da apposita convenzione o dagli altri atti di affidamento, nei quali sono definiti, in particolare:
 - a) la durata dell'affidamento;
 - b) gli obblighi del Gestore;
 - c) gli standard qualitativi del servizio;
 - d) le modalità di gestione ordinaria;
 - e) le attività di manutenzione poste a carico del Gestore;
 - f) le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo;
 - g) le modalità di assistenza agli utenti;
 - h) le cause di sospensione, revoca o cessazione dell'affidamento;
 - i) ogni altro aspetto organizzativo, tecnico, economico ed operativo necessario al corretto svolgimento del servizio.
3. L'affidamento della gestione non comporta il trasferimento della titolarità del servizio né della proprietà delle biciclette, delle infrastrutture e delle altre dotazioni comunali, salvo diversa previsione derivante dal titolo di acquisizione dei beni.

Art. 6 – Competenze del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sul servizio.
2. In particolare, il Comune:
 - a) definisce gli indirizzi generali del servizio;
 - b) individua, istituisce, modifica o sopprime le stazioni di bike sharing;
 - c) determina, con deliberazione della Giunta comunale, le tariffe, le agevolazioni e le eventuali gratuità;
 - d) approva gli atti necessari all'organizzazione e allo sviluppo del servizio;
 - e) verifica il rispetto degli obblighi posti a carico del Gestore;
 - f) programma gli interventi di ampliamento, miglioramento e potenziamento del servizio;

- g) provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e delle dotazioni patrimoniali, salvo quanto diversamente previsto dagli atti di affidamento;
- h) esercita le attività di vigilanza di propria competenza;
- i) adotta ogni altro provvedimento necessario per assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 7 – Compiti del Gestore

1. Il Gestore assicura il regolare funzionamento del servizio nel rispetto del presente Regolamento, della convenzione e degli altri atti disciplinanti il servizio.
2. In particolare, il Gestore:
 - a) garantisce, nei limiti delle condizioni tecniche ed operative, la continuità e la regolarità del servizio;
 - b) cura i rapporti con gli utenti e assicura l'assistenza necessaria per l'utilizzo del servizio;
 - c) provvede alla manutenzione ordinaria delle biciclette e delle attrezzature funzionali al servizio, secondo quanto previsto dagli atti di affidamento;
 - d) effettua controlli periodici finalizzati a garantire l'efficienza e la sicurezza delle biciclette e delle infrastrutture affidate alla propria gestione;
 - e) provvede alla tempestiva rimozione dal servizio delle biciclette non idonee all'utilizzo fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza;
 - f) segnala senza ritardo al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;
 - g) trasmette al Comune le informazioni e i dati richiesti ai fini del monitoraggio e della programmazione del servizio;
 - h) garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti di propria competenza;
 - i) svolge ogni altra attività prevista dalla convenzione e dagli atti di affidamento.

Art. 8 – Assistenza agli utenti e segnalazione dei disservizi

1. Il Gestore assicura agli utenti un adeguato servizio di assistenza mediante uno o più canali di comunicazione, quali numero telefonico, posta elettronica, App, sito internet o altri strumenti digitali.
2. I recapiti e gli orari del servizio di assistenza sono resi pubblici dal Gestore e comunicati agli utenti attraverso l'App, il sito internet o altri mezzi idonei.
3. L'utente deve segnalare tempestivamente eventuali anomalie, guasti, danneggiamenti, difficoltà di prelievo o riconsegna e qualsiasi altra circostanza che possa compromettere il corretto utilizzo della bicicletta.

TITOLO III – ACCESSO E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Art. 9 – Accesso e iscrizione al servizio

1. Il servizio è riservato agli utenti che abbiano completato le procedure di registrazione previste dal sistema di gestione e accettato il presente Regolamento e le condizioni di utilizzo.
2. Possono autonomamente accedere al servizio gli utenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. L'eventuale utilizzo da parte di soggetti di età inferiore a sedici anni è consentito esclusivamente sotto la diretta responsabilità e vigilanza del genitore o di altro soggetto maggiorenne esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, secondo le condizioni tecniche previste dal Gestore e nel rispetto della normativa vigente.

4. Per l'iscrizione possono essere richiesti:
 - a) un documento di identità in corso di validità;
 - b) un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico;
 - c) un account PayPal, carta di credito, carta prepagata o altro strumento di pagamento elettronico ammesso dal sistema;
 - d) la compilazione in ogni sua parte del modulo di registrazione disponibile tramite App o area web;
 - e) l'accettazione del presente Regolamento, delle condizioni di utilizzo del servizio e dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
 5. A seguito del completamento della procedura di iscrizione, l'utente riceve le credenziali personali necessarie per accedere all'App e all'eventuale area utente web.
 6. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
-

Art. 10 – App e Badge/Tessera elettronica

1. L'accesso alle biciclette avviene ordinariamente mediante l'App individuata per la gestione del servizio.
 2. L'App consente, secondo le funzionalità disponibili, di effettuare il prelievo della bicicletta, verificare le stazioni e le biciclette disponibili, consultare il proprio profilo, il credito, i movimenti e le altre informazioni relative al servizio.
 3. Qualora l'utente non abbia la possibilità di utilizzare l'App, può richiedere, se previsto dal sistema di gestione, un badge o una tessera elettronica personale per il prelievo della bicicletta.
 4. Il badge o la tessera elettronica possono essere richiesti esclusivamente dopo il perfezionamento dell'iscrizione al servizio.
 5. Per ottenere il badge o la tessera elettronica l'utente deve, secondo le modalità rese disponibili dal Gestore:
 - a) accedere alla propria area utente web;
 - b) richiedere l'emissione della tessera elettronica fisica mediante l'apposita funzione;
 - c) indicare l'indirizzo al quale la tessera deve essere eventualmente spedita;
 - d) corrispondere, tramite PayPal, carta di credito, carta prepagata o altro mezzo di pagamento consentito, l'eventuale importo previsto per la stampa, la gestione e la spedizione della tessera.
 6. Il badge o la tessera elettronica sono personali e non cedibili.
 7. Gli eventuali costi sostenuti per l'emissione, la gestione e la spedizione della tessera non sono rimborsabili, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
 8. L'utente è responsabile della custodia delle proprie credenziali e del badge ed è tenuto a comunicare immediatamente al Gestore lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato degli stessi.
-

Art. 11 – Condizioni economiche del servizio e tariffe

1. L'utilizzo del servizio è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
 2. Il sistema tariffario è approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto dei costi del servizio, delle finalità pubbliche perseguite e dell'esigenza di favorire la diffusione della mobilità sostenibile.
 3. Le tariffe sono determinate in relazione alla durata di utilizzo della bicicletta e possono essere articolate, in particolare, secondo il seguente schema:
 - a) scatti di 30 minuti per la prima ora di utilizzo, con applicazione della tariffa stabilita per la prima ora;
 - b) scatti di 30 minuti per la seconda ora di utilizzo, con applicazione della tariffa stabilita per la seconda ora;
-

c) scatti di 30 minuti per la terza ora e per le ore successive, con applicazione della relativa tariffa prevista.

4. Ogni periodo iniziato di trenta minuti può essere considerato quale scatto tariffario completo secondo quanto stabilito dall'atto di approvazione delle tariffe.

5. La Giunta comunale può altresì stabilire:

a) una ricarica minima obbligatoria all'atto dell'iscrizione;

b) una soglia minima di credito necessaria per procedere ad un nuovo prelievo;

c) abbonamenti, agevolazioni o formule tariffarie differenziate;

d) gratuità o agevolazioni per particolari categorie di utenti, iniziative istituzionali, manifestazioni o attività di interesse pubblico;

e) eventuali limiti massimi di durata del singolo utilizzo.

6. In caso di credito insufficiente rispetto alla soglia minima stabilita, il profilo dell'utente può essere temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito necessario.

7. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento tariffario, non sono previsti limiti al numero di prelievi giornalieri, fermo restando l'obbligo di regolare riconsegna della bicicletta dopo ciascun utilizzo.

8. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Gestore secondo le modalità previste dalla convenzione e dagli atti di affidamento.

Art. 12 – Credito e ricarica del profilo

1. Qualora il sistema preveda un credito prepagato, l'utente è tenuto a mantenerlo nella misura minima stabilita dalla Giunta comunale.

2. In caso di credito inferiore alla soglia minima prevista, il profilo può essere temporaneamente sospeso fino all'avvenuta ricarica.

3. La ricarica può essere effettuata attraverso l'App, l'area personale web o mediante gli altri strumenti messi a disposizione dal Gestore.

4. L'importo della ricarica è reso disponibile sul profilo dell'utente nei tempi tecnici previsti dal sistema e comunque secondo le condizioni rese note dal Gestore.

TITOLO IV – MODALITÀ DI UTILIZZO

Art. 13 – Modalità di prelievo e riconsegna della bicicletta

1. Il prelievo della bicicletta avviene mediante l'App, il badge o altro sistema eventualmente autorizzato.

2. Prima di procedere al prelievo, l'utente è tenuto a verificare l'apparente stato di efficienza della bicicletta, con particolare riguardo ai freni, agli pneumatici, alle luci e agli altri dispositivi di sicurezza.

3. Qualora siano rilevate anomalie, la bicicletta non deve essere utilizzata e l'utente deve darne tempestiva comunicazione al Gestore.

4. Per il prelievo mediante App, l'utente deve:

a) selezionare la bicicletta dalla schermata relativa alla stazione visualizzata sull'App;

b) attendere l'attivazione della procedura di sblocco e la relativa segnalazione luminosa del sistema di aggancio; ove il sistema utilizzato lo preveda, la colorazione arancione del LED indica che lo sblocco della bicicletta è in corso;

c) al completamento della procedura di sblocco, estrarre con attenzione la bicicletta dal sistema di aggancio.

5. Per la riconsegna della bicicletta, l'utente deve:

- a) individuare un sistema di aggancio libero presso una delle stazioni abilitate;
 - b) avvicinare e allineare correttamente la bicicletta al sistema di aggancio;
 - c) inserire accuratamente la bicicletta all'interno dell'aggancio;
 - d) assicurarsi che la bicicletta sia saldamente ancorata e che il sistema abbia registrato correttamente la riconsegna.
- 6. La bicicletta può essere riconsegnata anche presso una stazione diversa da quella di prelievo, purché appartenente al servizio comunale e dotata di un sistema di aggancio disponibile e funzionante.
 - 7. L'utente deve sempre verificare l'effettivo completamento della procedura di riconsegna attraverso le indicazioni fornite dall'App, dal sistema di aggancio o dagli altri strumenti messi a disposizione dal Gestore.
 - 8. La semplice collocazione della bicicletta nei pressi della stazione, senza il corretto aggancio e senza la registrazione della riconsegna, non costituisce restituzione della bicicletta.
 - 9. Qualora non sia possibile completare la riconsegna per malfunzionamento della stazione, indisponibilità o guasto del sistema di aggancio, l'utente deve contattare immediatamente il servizio di assistenza e attenersi alle indicazioni ricevute.
 - 10. La responsabilità dell'utente permane dal momento del regolare prelievo fino alla corretta registrazione della riconsegna, salvo il caso in cui l'impossibilità di riconsegna dipenda da un disservizio regolarmente e tempestivamente segnalato al Gestore.

Art. 14 – Norme generali di utilizzo

- 1. Le biciclette devono essere utilizzate con prudenza e diligenza, nel rispetto del Codice della strada e delle altre disposizioni vigenti.
- 2. Salvo specifica autorizzazione o diversa disciplina approvata dal Comune, le biciclette devono essere utilizzate nell'ambito del territorio del Comune di Galati Mamertino.
- 3. È vietato:
 - a) trasportare la bicicletta mediante altri veicoli senza preventiva autorizzazione;
 - b) cedere a terzi la bicicletta durante il periodo di utilizzo;
 - c) utilizzare la bicicletta per gare, competizioni o attività incompatibili con la sua destinazione;
 - d) manomettere, smontare o modificare parti della bicicletta;
 - e) utilizzare la bicicletta in condizioni psicofisiche non idonee alla guida;
 - f) abbandonare la bicicletta o lasciarla in luoghi diversi da quelli consentiti dal sistema, salvo situazioni di emergenza tempestivamente comunicate al Gestore;
 - g) utilizzare la bicicletta in violazione delle disposizioni del Codice della strada.
- 4. L'utente è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per evitare danni alla bicicletta, a sé stesso e a terzi.

Art. 15 – Obblighi dell'utente

- 1. L'utente, con l'iscrizione al servizio, si obbliga a:
 - a) custodire con diligenza le credenziali personali e l'eventuale badge;
 - b) custodire la bicicletta dal momento del prelievo fino alla regolare riconsegna;
 - c) non cedere a terzi l'uso o la custodia della bicicletta;
 - d) utilizzare la bicicletta nel rispetto del Codice della strada, del presente Regolamento e delle comuni regole di prudenza e diligenza;

- e) non vantare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta o sulle altre dotazioni del servizio;
- f) segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi guasto, anomalia, incidente o danno verificatosi durante l'utilizzo;
- g) collaborare con il Comune e con il Gestore per l'accertamento delle circostanze relative ad eventuali incidenti, furti o danneggiamenti;
- h) corrispondere gli importi dovuti secondo le tariffe vigenti e gli eventuali importi dovuti per danni imputabili alla propria condotta;
- i) riconsegnare la bicicletta entro i termini e secondo le modalità stabilite.

Art. 16 – Responsabilità dell'utente

1. L'utente, mediante l'accesso al servizio, dichiara di essere capace di condurre una bicicletta e di conoscere le principali norme relative alla circolazione stradale.
2. L'utente deve utilizzare la bicicletta esclusivamente quando si trovi in condizioni psicofisiche idonee alla guida.
3. L'utente risponde dei danni alla bicicletta, alle infrastrutture del servizio o a terzi derivanti da comportamento doloso o colposo a lui imputabile, secondo le norme vigenti.
4. Restano a carico dell'utente le sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse durante l'utilizzo della bicicletta.
5. Il Comune e il Gestore non rispondono dello smarrimento, sottrazione o danneggiamento di oggetti personali lasciati sulla bicicletta.
6. Restano ferme le responsabilità del Comune e del Gestore previste dalla legge e non derogabili mediante il presente Regolamento.

TITOLO V – FURTO, DANNEGGIAMENTO, RITARDI E PENALI

Art. 17 – Furto, smarrimento e danneggiamento

1. In caso di furto della bicicletta durante il periodo di utilizzo, l'utente deve:
 - a) informare immediatamente il Gestore;
 - b) presentare tempestivamente denuncia alle competenti Autorità;
 - c) trasmettere copia della denuncia al Gestore e al Comune, anche tramite PEC o mediante consegna al protocollo comunale.
2. In caso di smarrimento o furto delle credenziali o del badge, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore al fine di consentirne la disattivazione.
3. Fino alla comunicazione di cui al comma precedente, l'utente risponde dell'eventuale utilizzo improprio del proprio profilo nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. Qualora il danneggiamento, la distruzione o la perdita della bicicletta siano imputabili a comportamento doloso o colposo dell'utente, quest'ultimo è tenuto al rimborso dei costi necessari alla riparazione o sostituzione, previa quantificazione e contestazione da parte del Gestore o del Comune.

Art. 18 – Durata dell'utilizzo e ritardata riconsegna

1. La durata ordinaria o massima di ciascun utilizzo è determinata con il provvedimento della Giunta comunale che approva il sistema tariffario.
2. La bicicletta deve essere riconsegnata entro il limite temporale eventualmente previsto dalle condizioni del servizio.

3. La permanenza della bicicletta nella disponibilità dell'utente oltre il limite massimo stabilito, senza preventiva segnalazione di un guasto, incidente o altra causa non imputabile all'utente, costituisce ritardata riconsegna.
 4. Per la ritardata riconsegna è applicata, oltre alla normale tariffa di utilizzo maturata, una **penale pecuniaria per ogni trenta minuti di ritardo o frazione di trenta minuti**.
 5. L'importo della penale per ciascuno scatto di trenta minuti è determinato e aggiornato dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe del servizio.
 6. La Giunta comunale può prevedere importi progressivamente maggiorati in relazione al protrarsi del ritardo.
 7. Il provvedimento tariffario può prevedere:
 - a) la tariffa ordinaria dovuta per il periodo di utilizzo;
 - b) la penale per ogni trenta minuti o frazione di ritardo;
 - c) eventuali maggiorazioni della penale oltre determinate soglie temporali;
 - d) la sospensione temporanea del profilo in caso di ritardi reiterati;
 - e) la sospensione o disabilitazione del profilo nei casi di particolare gravità o reiterazione.
 8. Nessuna penale per ritardata riconsegna è applicata quando il ritardo dipenda da comprovato malfunzionamento del sistema, indisponibilità degli agganci o altra causa non imputabile all'utente, purché l'evento sia stato tempestivamente comunicato al Gestore.
-

Art. 19 – Penali e sospensione dal servizio

1. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento possono essere applicate, secondo criteri di proporzionalità e previa contestazione, le seguenti misure:
 - a) penale per ritardata riconsegna, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 18;
 - b) addebito dei costi di riparazione per danni imputabili all'utente;
 - c) addebito del costo di sostituzione in caso di perdita, distruzione o mancata restituzione della bicicletta imputabile all'utente;
 - d) rimborso delle spese sostenute per il recupero della bicicletta abbandonata in luogo non consentito;
 - e) sospensione temporanea del profilo;
 - f) disabilitazione definitiva dal servizio nei casi di particolare gravità o reiterazione delle violazioni.
 2. Gli importi delle penali e degli eventuali costi standard di ripristino o sostituzione sono approvati dalla Giunta comunale e resi pubblici prima della loro applicazione.
 3. Le penali non si applicano qualora l'inadempimento sia conseguenza di guasti, anomalie del sistema o altri eventi non imputabili all'utente e tempestivamente segnalati.
 4. Il Gestore comunica all'utente l'addebito e la relativa motivazione secondo modalità che ne consentano la tracciabilità.
 5. L'utente può presentare osservazioni o contestazioni secondo le modalità e nei termini indicati nella comunicazione di addebito.
 6. Nei casi di particolare gravità, utilizzo fraudolento del servizio, manomissione delle biciclette o delle infrastrutture, mancata restituzione o reiterata violazione del presente Regolamento, il Gestore può disporre la sospensione cautelare del profilo, dandone comunicazione al Comune.
-

TITOLO VI – VIGILANZA, PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita la vigilanza sul corretto funzionamento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Regolamento.
 2. Il Gestore è tenuto a collaborare con il Comune e a mettere a disposizione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di controllo.
 3. La Polizia Municipale esercita le funzioni di vigilanza di propria competenza, con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e alla tutela del patrimonio comunale.
-

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali degli utenti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 2. Il Comune e il Gestore provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza secondo i ruoli assunti nel trattamento dei dati.
 3. All'utente è resa apposita informativa sul trattamento dei dati personali prima del completamento dell'iscrizione al servizio.
-

Art. 22 – Interruzione e sospensione del servizio

1. Il Comune può disporre la sospensione totale o parziale del servizio per ragioni di sicurezza, manutenzione, ordine pubblico, condizioni meteorologiche avverse, manifestazioni, eventi eccezionali o altre motivate esigenze di interesse pubblico.
 2. Il Gestore può procedere alla temporanea indisponibilità di singole biciclette o stazioni per ragioni tecniche o manutentive, dandone informazione agli utenti mediante gli strumenti disponibili.
 3. La temporanea sospensione del servizio per le cause di cui ai commi precedenti non dà diritto ad indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
-

Art. 23 – Reclami e segnalazioni

1. Gli utenti possono presentare al Gestore reclami e segnalazioni relativi al funzionamento del servizio mediante i canali messi a disposizione.
 2. Le segnalazioni relative a problematiche di competenza comunale possono essere trasmesse al protocollo del Comune di Galati Mamertino.
 3. Il Gestore assicura la tracciabilità delle segnalazioni e fornisce riscontro secondo le modalità e i tempi stabiliti negli atti di affidamento.
-

Art. 24 – Foro competente e tutela dell'utente

1. Per le controversie derivanti dal rapporto tra il Gestore e l'utente trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di competenza territoriale.
 2. Qualora l'utente rivesta la qualità di consumatore, resta inderogabilmente competente il foro previsto dalla normativa a tutela del consumatore.
-

3. Sono fatti salvi gli eventuali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla normativa vigente.
-

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano:
 - a) il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada – e il relativo Regolamento di esecuzione;
 - b) il Codice civile;
 - c) la normativa vigente in materia di tutela dei consumatori;
 - d) la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - e) le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
 2. Le modalità tecniche ed operative di dettaglio del servizio sono disciplinate dalla convenzione, dagli atti di affidamento e dalle condizioni di utilizzo, purché non in contrasto con il presente Regolamento.
-

Art. 26 – Aggiornamento delle modalità operative

1. Le caratteristiche tecniche del sistema di accesso, le applicazioni informatiche utilizzate, i sistemi di pagamento, le modalità di prelievo e riconsegna e gli altri aspetti tecnologici possono essere aggiornati senza necessità di modifica del presente Regolamento, purché restino invariati i principi e gli obblighi in esso stabiliti.
 2. Il Comune assicura adeguata informazione agli utenti in caso di modifiche significative delle modalità operative del servizio.
-

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente Regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Galati Mamertino ed è reso disponibile agli utenti anche attraverso gli strumenti informativi utilizzati per l'accesso al servizio.